



Comune di Cattolica



Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net

SETTORE 3: SUAP- ATTIVITA' ECONOMICHE

Sportello Unico Attività Produttive

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

REGOLAMENTO DEL MERCATO COPERTO PIAZZA MERCATO Allegato alla Deliberazione C. C. n. del

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO COPERTO
- ART. 3 SPOSTAMENTO POSTEGGI PER MIGLIORIA
- ART. 4 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI
- ART. 5 PROROGHE E GESTIONE MERCATO
- ART. 6 SUBENTRI NELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI
- ART. 7 REVOCA-SOSPENSIONE - DECADENZA
- ART. 8 RESPONSABILITA'
- ART. 9 ORARI DI VENDITA
- ART. 10 MODALITA' DI VENDITA
- ART. 11 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE
- ART. 12 PUBBLICITA' DEI PREZZI
- ART. 13 NORME IGIENICO-SANITARIE
- ART. 14 CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI POSTEGGI E DELL'AREA DI MERCATO
- ART. 15 REGISTRO DI MERCATO
- ART. 16 RIORGANIZZAZIONE MERCATO E MODALITA' DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 17 SANZIONI
- ART. 18 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI
- ART. 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del Mercato Coperto di Piazza Mercato di Cattolica.
2. Le attività commerciali esercitate nel Mercato Coperto di cui al presente regolamento sono inquadrate nel Decreto Legislativo 31.3.98 n. 114, nella Legge Regionale 25.6.1999, n. 12. Per quanto riguarda l'assegnazione in concessione dei box/posteggi(d'ora in poi posteggi), si intendono interamente recepiti i criteri contenuti nelle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 "Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".
3. La merceologia attribuita al Mercato Coperto è "alimentare e non alimentare".

Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO COPERTO

Il Mercato Coperto di Cattolica si trova in Piazza Mercato ed è il pubblico stabilimento descritto nella piantina generale allegata al presente regolamento, ove sono individuati i posteggi di vendita.



Comune di Cattolica



Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

SETTORE 3: SUAP- ATTIVITA' ECONOMICHE

Sportello Unico Attività Produttive

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

ART. 3 SPOSTAMENTO POSTEGGI PER MIGLIORIA

1. Gli spostamenti di posteggi per miglìoria a favore degli operatori già concessionari vengono eseguiti sulla base di una graduatoria da stilarsi dal SUAP che tiene in considerazione la maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio, così come dettagliato dalla Del. G. Reg. E. R. del 26/07/1999 n. 1368.
2. Le procedure di accesso al posteggio per miglìoria si svolgono previa informazione agli operatori sulle modalità di presentazione delle istanze mediante affissione di avviso nell'Albo Pretorio e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo; la graduatoria di cui sopra, approvata dal dirigente SUAP, verrà divulgata mediante pubblicazione nell'albo pretorio on line Comunale per 15 giorni.

ART. 4 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

1. La disponibilità di posteggi viene inserita nell'albo pretorio on line Comunale e, nei termini previsti, comunicata alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione sul bollettino ufficiale – BUR - . Si procederà così all'assegnazione tramite bando pubblico in base al Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.98, alla Legge Regionale 25.6.1999, n. 12, alla Del. G. Reg. E. R. del 26/07/1999 n. 1368 nonché ai criteri di priorità emanati della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 di cui al D.lgs. 281/1997, prevista dall'art. 70 comma 5 del D.Lgs 59/2010 n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
2. L'avviso deve contenere: il numero del posteggio da assegnare, il tipo di attività commerciale consentita, il periodo, le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di assegnazione stabiliti dalle leggi di riferimento di cui sopra, sentite le Associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL.
3. L'assegnazione dei posteggi ai nuovi operatori regolarmente iscritti alla CCIA come imprese attive verrà effettuata con riferimento alle risultanze della gara indetta con bando pubblico ed ha una durata di anni 12, al termine dei quali sarà indetto un nuovo bando pubblico.
4. Allo stesso operatore non possono essere rilasciate concessioni relative a più di due posteggi, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 12/1999 e dalla deliberazione della Giunta Reg.le n. 1368 del 26/07/1999.

ART.5 PROROGHE E GESTIONE MERCATO

1. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono prorogate in base al regime transitorio, come previsto dalle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 "Intesa", di cui sopra.
2. Le concessioni sono soggette al pagamento delle tasse, degli oneri e dei tributi nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente; è altresì previsto il pagamento di somme derivanti dall'erogazione di servizi di varia natura forniti agli operatori del Mercato, così come individuato anche dalla concessione stipulato tra le parti.
3. Il concessionario dovrà costituire apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria per un importo pari al canone del primo anno, con validità sino al termine della durata



Comune di Cattolica



Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

SETTORE 3: SUAP- ATTIVITA' ECONOMICHE

Sportello Unico Attività Produttive

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

della concessione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del concedente. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

La polizza o fidejussione come sopra costituita sarà svincolata dal Dirigente del settore competente nei 30 giorni successivi la riconsegna del posteggio di vendita in buone condizioni d'uso e manutenzione, risultante da apposito sopralluogo in contraddittorio e dopo che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e sia stata definita e liquidata ogni eventuale controversia; tale disposizione va inserita nell'atto di concessione.

ART. 6 SUBENTRI NELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI

1. Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta: il trasferimento della concessione di posteggio che conserva la stessa data di scadenza; permette di continuare l'attività senza alcuna interruzione; il trasferimento dell'anzianità di azienda.
2. Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o di gestione.
3. Chi intende cessare l'attività dovrà presentare al Sindaco del Comune di Cattolica – SUAP, la relativa comunicazione, fermo restando la possibilità per il Comune di rivalersi sull'interessato per ottenere i pagamenti di tasse, di tributi relativi alla concessione e a spese delle utenze.
4. L'operatore che intende subentrare in un'azienda dovrà presentare al Sindaco del Comune di Cattolica – SUAP, SCIA di subentro nella concessione del posteggio e nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività del cedente, dichiarando gli estremi dell'atto di acquisto dell'azienda, di avere i requisiti previsti dall'art. 71 c. 5 del D.Lgs. n.59/2010, nonché dichiarare la regolarità contributiva, DURC dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali. Nel caso in cui le dichiarazioni siano mancanti o incomplete, il procedimento relativo alla richiesta resta sospeso e i termini riprenderanno a decorrere dal giorno di regolarizzazione della SCIA.

ART. 7 REVOCA - SOSPENSIONE – DECADENZA

1. La concessione del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene revocata qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.5, c. 2 lett. a; b; c, della L.R. 25/6/1999 n. 12 e ss. mm. e i.i.
2. La concessione del posteggio può essere revocata qualora il concessionario rinunci all'esercizio dell'attività o non ritiri la concessione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora occorra procedere alla revoca o soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione si impegna a cercare una soluzione con reciproca soddisfazione del/i concessionario/i, tenendo anche conto delle sue/loro indicazioni.
4. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali spese stabiliti dai regolamenti e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento dell'attività all'interno del Mercato Coperto, previa diffida da comunicarsi all'interessato



Comune di Cattolica



Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

SETTORE 3: SUAP- ATTIVITA' ECONOMICHE

Sportello Unico Attività Produttive

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

entro 30 gg. dal mancato pagamento, comporterà l'escussione della fidejussione di cui all'art. 5 comma 4 del regolamento nei limiti di quanto dovuto.

5. Il mancato reintegro della garanzia è motivo di decadenza della concessione.

ART. 8 RESPONSABILITA'

I Concessionari sono responsabili per eventuali danni diretti ed indiretti arrecati a terzi, nonché a cose e/o strutture, in conseguenza dell'utilizzo ed esercizio dei posteggi in concessione, sollevando il Comune concedente da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo saranno richieste dal "Concedente" specifiche polizze assicurative per il rischio "Incendio/Fabbricati" e per la "R.C.T." da presentare contestualmente alla stipula del contratto di concessione.

ART. 9 ORARI DI VENDITA

L'orario di apertura del Mercato e l'orario di vendita dei singoli operatori sono liberi, così come previsto dall'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e s. e resi pubblici.

ART. 10 MODALITA' DI VENDITA

1. I concessionari possono utilizzare lo spazio del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche esclusivamente per la preparazione, esposizione, vendita ed eventuale somministrazione (v. D.Lgs. 114/1998 e ss. mm.e ii.), nel rispetto della normativa urbanistica ed igienico-sanitaria.

2. E' vietata ogni forma di illustrazione della merce effettuata con grida, clamori e mezzi sonori col sistema dell'incanto.

3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

4. L'operatore deve essere sempre in grado di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i titoli e/o documenti che le norme vigenti prescrivono per il regolare svolgimento della sua attività e deve inoltre osservare tutte le disposizioni di legge.

ART. 11 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE

1. Le attrezzature ed il materiale necessari all'esercizio dell'attività devono essere collocate all'interno dei posteggi.

2. E' vietato invadere, anche con piccole sporgenze, lo spazio riservato al passaggio fra i diversi posteggi.

ART. 12 PUBBLICITA' DEI PREZZI

L'operatore deve ottemperare alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico, ad esclusione di confezioni eventualmente già predisposte per la vendita.



Comune di Cattolica



Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

SETTORE 3: SUAP- ATTIVITA' ECONOMICHE

Sportello Unico Attività Produttive

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

ART. 13 NORME IGIENICO-SANITARIE

1. La vendita dei prodotti deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte degli organi preposti.

ART. 14 CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI POSTEGGI E DELL'AREA DI MERCATO

1. Il servizio di custodia e vigilanza è affidato agli operatori del Mercato Coperto, che vi provvederanno direttamente mediante persone di loro fiducia accollandosene il costo di gestione e la relativa responsabilità.
2. Sono a carico dei concessionari le spese di pulizia, utenze varie: acqua, gas, energia elettrica, telefono, eventuale adsl, demuscazione e derattizzazione inerenti i servizi comuni del Mercato e delle attività annesse, tutte le spese di manutenzione ordinaria del posteggio, delle apparecchiature, dei locali di uso comune ed in particolare dei servizi igienici di uso pubblico del Mercato.
3. Le spese di energia elettrica comprendono anche quelle per la scala mobile di via Milazzo, l'ascensore di collegamento tra il parcheggio sotterraneo ed il mercato - piano terra, l'illuminazione della galleria esterna lato via Milazzo.

ART.15 REGISTRO DI MERCATO

Presso l'Ufficio SUAP/AA.EE del Comune di Cattolica deve essere tenuto a disposizione degli operatori del Mercato Coperto un registro, continuamente aggiornato, contenente la tavola planimetrica dei posteggi con indicati la merceologia venduta, il nominativo del concessionario, l'eventuale superficie e la sua disponibilità se lo stesso non è assegnato.

ART. 16 RIORGANIZZAZIONE MERCATO E MODALITA' DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'Amministrazione comunale può provvedere ad una riorganizzazione del mercato solo con il consenso di almeno il 75% degli operatori.
2. Nel caso di riorganizzazione del mercato, la riassegnazione dei posteggi verrà effettuata sulla base delle preferenze espresse dagli operatori i quali saranno chiamati a scegliere il posteggio secondo l'ordine risultante da apposite graduatorie stilate tenendo conto dell'anzianità dell'azienda propria o del dante causa, documentata dall'autorizzazione amministrativa, con le modalità dell'autocertificazione.

ART.17 SANZIONI

Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite nei modi e nelle forme di cui alle normative di riferimento.

ART.18 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative di riferimento vigenti. Con l'entrata in vigore del presente



Comune di Cattolica



Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

SETTORE 3: SUAP- ATTIVITA' ECONOMICHE

Sportello Unico Attività Produttive

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni in materia.

ART. 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il comma 3 dell'art. 5 sarà applicato solo alle nuove concessioni stipulate dopo l'approvazione del presente Regolamento; il comma 3 dell'art. 14 sarà applicato a tutte le concessioni, anche a quelle già in essere, a partire dal 1° gennaio 2014.